

18858/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI

R.G.N. 14133/2007

Cron. 18858

Rep. 3061

Ud. 23/04/2013

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO ODDO - Presidente -

Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -

Dott. LINA MATERA - Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14133-2007 proposto da:

F [redacted]

A [redacted]

[redacted], elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio
dell'avvocato FONTANA GIUSEPPE, rappresentati e
difesi dall'avvocato FELUCA ANTONIO;

- **ricorrenti** -

2013

contro

1197

R [redacted] SPA (GIA' R [redacted]

SPA), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

P. [redacted], elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ALESSANDRO PIERI 13, presso lo studio
dell'avvocato MANNA DARIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato MANNA GIUSEPPE;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 11547/2006 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 17/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l'accoglimento, per quanto di ragione, relativo
al motivo del ricorso.



Svolgimento del processo

F [] con atto di citazione del 31 marzo 2004 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli la società R [] spa filiale di Napoli e la sig.ra Z [] per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa del loro colpevole comportamento in relazione alla vendita del 26 marzo 2003 dell'autovettura []. A sostegno della sua domanda la sig.ra premetteva: a) di essere dipendente del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, quale autista di linea, b) di essere stata proprietaria di un'autovettura tipo [] che ha venduto il 26 marzo 2003 alla [] filiale di Napoli trasferendone anche il possesso in favore di quest'ultima; c) che, successivamente, alla vendita la sig.ra F [] si era vista destinataria di notifiche di ben quattro accertamenti per violazione delle norme del Codice della Strada; d) Che da accertamenti compiuti presso il PRA di Napoli, risultava che la [] filiale di Napoli non solo non aveva provveduto a trascrivere l'atto di vendita del 26 marzo 2003 intervenuto con l'attrice ma, addirittura, aveva venduto a sua volta detta auto a tale Z [] in data 10 settembre 2003 provvedendo alla trascrizione del relativo atto solamente in data 22 gennaio 2004.

Si costituiva la società [] filiale di Napoli ,che contestava la domanda deducendo una non meglio precisata responsabilità dell'attrice, nel ritardo della trascrizione della vendita e, comunque, l'assoluta inammissibilità della richiesta dei danni morali. Eccepiva la società convenuta di aver acquistato l'autovettura di cui si dice in data 26 marzo 2003 e di non aver potuto chiedere subito la trascrizione perché il veicolo era sfornito di foglio complementare smarrito dalla stessa sig.ra F [], come da sua denuncia

A

presentata al Comando Stazione dei Carabinieri di Napoli Bagnoli lo stesso

giorno della vendita. La richiesta di trascrizione, pertanto, era stata presentata

dall'Agenzia snc agli uffici del PRA di Napoli il 5 maggio 2003 e,

quindi, a distanza di poco più di un mese dalla vendita non appena ottenuto il

duplicato del documento smarrito. Eccepiva altresì, l'inammissibilità della

richiesta al risarcimento del danno morale perché ammesso e non concesso

che l'attrice avesse provato di averlo subito non sarebbe stato comunque

risarcibile perché ascrivibile ad un illecito di natura civile, per il quale il

nostro ordinamento non prevede il risarcimento del danno non patrimoniale.

Restava contumace la sig.ra

Il Giudice di Pace con sentenza n. 19/1 del 2005 accoglieva la domanda

attrice, dichiarava la contumacia della sig.ra condannava la

Filiale di Napoli al risarcimento del danno da stress subito dall'attrice

per inadempimento della convenuta che liquidava in via equitativa in €. 1.

000, 00, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo. Condannava la stessa

convenuta al pagamento delle spese giudiziali.

Avverso questa sentenza proponeva appello la società lamentando la

scorretta applicazione della norma di cui all'art. 2059 cc. e deduceva, inoltre,

che l'attrice non aveva offerto alcuna prova del danno subito.

Resisteva all'appello la sig.ra , chiedendo la conferma della

sentenza impugnata.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 11547 del 2006 accoglieva l'appello e

per l'effetto riformava la sentenza impugnata, condannava la sig.ra

alla restituzione della somma percepita a titolo di risarcimento

danni. Condannava l'appellata alla rifusione delle spese giudiziale del primo

grado di giudizio e compensava quelle del secondo grado. A sostegno di questa decisione il Tribunale osservava: che corretta appariva l'impostazione del Giudice di Pace in ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale, giusto orientamento di questa Corte espresso con sentenza n. 8828 del 2003.

Tuttavia, in ragione della documentazione acquisita agli atti mancava, sia la prova dell'inadempimento della società [] e sia quella del dedotto stress.

In particolare, riteneva il Tribunale, il ritardo relativo alla trascrizione della richiesta vendita non era imputabile alla società [] Va qui precisato che il Tribunale di Napoli con due ordinanze la prima del 7 marzo 2007 e l'altra del 11 aprile 2007 provvedeva alla correzione di un errore materiale, specificando che, laddove nel dispositivo fosse scritto avv. Manna e avv. Giuseppe Manna, doveva intendersi avv. Artico e Bruno Artico.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da [F] e dall'avv. Bruno Artico con ricorso affidato a quattro motivi. [R]

spa (già I- [] filiale di Napoli) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria

Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo la sig.ra [F] lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione assunta dal Tribunale per escludere l'inadempimento rispetto all'assunto obbligo di trascrizione della vendita da parte della spa. [] filiale di Napoli (art. 360 n. 5 cpc.). Secondo la ricorrente il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento delle risultanze istruttorie ove si consideri che l'informazione probatoria utilizzata in sentenza sarebbe contraddetta dallo stesso documento utilizzato. In particolare, specifica la ricorrente, una attenta visione della visura PRA del 16 marzo 2004

Ap

evidenzia che l'indicazione della data 22 gennaio 2004 contenuta nell'atto del

PRA non era riferita alla vendita del 26 marzo 2003 intervenuta con la sig.ra

F [] come erroneamente ha sostenuto il Tribunale di Napoli, ma

quella del 10 settembre 2003 intervenuta, successivamente, tra R [] e la

sg.ra Z [] Addirittura, alla data del 19 novembre 2003 l'autovettura

risultava, ancora, intestata alla sig.ra F []

Ciò posto, la ricorrente, conclude formulando il seguente quesito di dritto: la

violazione dell'obbligo di trascrizione della vendita di un bene mobile

registrato (autoveicolo) costituisce o meno inadempimento contrattuale e,

comunque, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli

artt. 1175 e 1176 cc. e, come tale reputarsi comportamento illegittimo fonte di

responsabilità contrattuale.

1.1.= Il motivo è inammissibile atteso che la ricorrente, sia pure attraverso un

vizio di motivazione, denuncia un errore di fatto in cui sarebbe incorso il

Tribunale di Napoli che non può essere fatto valere con il ricorso per

cassazione, ma con la revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc. Secondo

l'assunto della ricorrente, infatti, il Tribunale di Napoli avrebbe dato per

esistente l'avvenuta trascrizione della vendita, sia pure tardivamente ed,

invece, quella trascrizione, sempre secondo la ricorrente, sarebbe inesistente.

1.1.a).= Tuttavia, il Tribunale di Napoli, con valutazione di merito non

censurabile in cassazione, perché coerente con la documentazione esaminata

nonché adeguatamente motivata e priva di vizi logici, ha avuto modo di

escludere, comunque, l'inadempimento lamentato dalla ricorrente

specificando che il ritardo relativo alla trascrizione della richiesta vendita non

fosse imputabile alla convenuta società che ha documentato di aver chiesto la

trascrizione medesima in epoca antecedente al verificarsi delle infrazioni al

Codice della Strada cui hanno fatto seguito le contravvenzioni intestate alla

F [] D'altra parte, seppure è da condividere il rilievo che era obbligo

dell'acquirente [] curare la trascrizione della vendita anteriormente alla

rivendita dell'autovettura in data 20 settembre 2003, tuttavia, la questione non

è esposta nel quesito.

2.= La ricorrente lamenta, ancora:

a) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e

1176 cc (art. 360 n. 3 cpc.). Secondo la ricorrente, le argomentazioni con le

quali il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di danno morale sarebbero

illogiche ed erronee. In particolare, ritiene la ricorrente, il Tribunale, dapprima

sembra voler mettere in discussione la sussistenza della prova documentale

circa la notifica subita dalla F [] di ben quattro contestazioni per

violazione delle norme del codice della strada, poi, contraddittoriamente, ne

riconoscerebbe l'esistenza ma escluderebbe che la conseguente necessaria

attività relativa alla proposizione di ricorsi amministrativi o alla spedizione

della necessaria documentazione alle Autorità competenti fosse idonea a

dimostrare la sussistenza di una situazione patologica rientrando essa attività

nella gestione ordinaria della propria sfera di interessi patrimoniali e non.

Infine sostiene che il danno morale anche alla luce della più recente

giurisprudenza del Supremo Collegio non può essere riferito ad una semplice

situazione di stress. Piuttosto, le attività poste in essere dalla ricorrente per

fronteggiare l'incresciosa situazione determinata dall'adempimento della

società Renault ha comportato non solo disagi, ma anche stress considerato

che la stessa ha dovuto recarsi più volte presso la Polizia Municipale di

Napoli, di Foro d'Ischia, e di Casagiove e la stessa agitazione conseguente alla

decurtazione di punti sulla propria patente di guida.

b) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cc (art.

360 n. 3 cpc). Secondo la ricorrente, il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel

disapplicare la norma di cui all'art. 2059 cc., nonostante la più recente

giurisprudenza della Corte costituzionale ha espressamente affermato che

"nell'astratta previsione della norma di cui all'art. 2059 cc. deve

ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale, derivante da lesione di

valori inerenti la persona (...)" e, nonostante la Carte di cassazione con le

sentenze n. 8827/2003 e 8828/2003 oltre a svincolare la risarcibilità del danno

morale dalla sussistenza di un reato o ipotesi di reato abbia esteso il concetto

di risarcibilità alla più ampia ipotesi di violazione dei diritti della persona.

Pertanto conclude la ricorrente formulando il seguente quesito di diritto " vero

che nel concetto di lesione dei valori di rango costituzionale inerenti la

persona rientrano tutte le ipotesi di transeunte turbamenti dello stato d'animo

quale stress, disagio, prostrazione ecc., con conseguente risarcibilità di essa

lesione ai sensi dell'art. 2059 cc.

2.1.= Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente, considerata

l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi ed, entrambi, rimangono

assorbiti dal rigetto del primo motivo, considerato che, esclusa la

responsabilità della società in ordine al ritardo con cui è stata eseguita

la trascrizione della vendita del veicolo, ne consegue che sarebbe destituita da

ogni fondamento una richiesta di risarcimento dei danni a carico della società

Renault non ascrivibili a colpa della stessa. E, tuttavia va qui osservato che la

serenità e la sicurezza, di epr se considerate non costituiscono diritti

fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consnete il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale (in tal senso Cass. n. 3284 del 12.2.2008).

3.= Con il quarto motivo l'avv. Bruno Artico denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 cpc. e conseguente parziale nullità del procedimento e dell'impugnata sentenza (art. 360 n. 3 e 4 cpc). Avrebbe errato il Tribunale di Napoli, secondo l'avv. Bruno Artico nell'aver condannato il medesimo Avvocato alla restituzione in favore dell'appellata delle somme riscosse in esecuzione della sentenza gravata in totale assenza di contraddittorio e, quindi, in totale violazione dell'art. 101 cpc. In ragione di ciò, l'avv. Artico formula il seguente quesito di diritto: vero che nel caso di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore distrattario ex art. 93 cpc. della parte già vittoriosa tenuto alla restituzione è lo stesso difensore che è l'unico legittimario passivo rispetto all'azione di ripetizione che si fa valere anche con l'impugnazione con conseguente onere di instaurazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo ai senso dell'art. 101 cpc.

3.= Il motivo è infondato.

A seguito della modifica dell'art. 336 cpc si è formato nella giurisprudenza di questa Corte un orientamento secondo il quale l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di Cassazione con rinvio si produce immediatamente, sicché la sentenza che, come nella specie, sia riformata, perde efficacia esecutiva non appena sia pubblicata la sentenza di appello e rimangono altresì caducati da quel momento gli atti di esecuzione forzata compiuti con obbligo di restituzione delle somme pagate e di ricostituzione della situazione

A1

precedente (in tal senso Cass. 27.6.2000, n. 8745). In particolare, questa Corte con sentenza 21.12.2001, n. 16170, ha affermato che "nel giudizio di appello, non soltanto la richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova - essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata - e può dunque essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, ma detta restituzione può altresì essere disposta di ufficio dal giudice, atteso che l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 38 L. 353/1990), secondo cui la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che a seguito della sentenza di riforma vengono meno immediatamente - al fine di scoraggiare successive impugnazioni a scopo dilatorio - sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, conseguentemente rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con l'ulteriore conseguenza che il giudice di appello ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, non diversamente da quanto accade nella situazione disciplinata dall'art. 669 nonies c.p.c., in cui il giudice, nel dichiarare l'inefficacia del provvedimento cautelare, deve dare direttamente le disposizioni necessarie a ripristinare la situazione precedente" senza la necessità che sia instaurato un separato procedimento nei confronti del difensore distrattario, costituito nel giudizio di impugnazione per la parte appellata e soccombente nel gravame.

Nell'ipotesi in esame, per altro, l'avv. Artiano procuratore di
 avendo ricevuto la notifica per dell'istanza

per la correzione della sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui erroneamente veniva indicato avv. Manna e non avv. Artiaco ha avuto piena conoscenza anche del procedimento di correzione della sentenza che lo riguardava.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 cpc., condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in €.1300,00 di cui €.200,00 per esborsi.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 aprile 2013.

Il Consigliere relatore

Autunno Ielini

Il Presidente

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 7 AGO. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA